

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 70 del 22 dicembre 2016**

**OGGETTO:** segnalazione dell'Onorevole Roberto Fico Gruppo Parlamentare del Movimento 5 stelle nei confronti del Presidente della regione Abruzzo - Accertamento di violazione art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 10.30, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

**VISTA** la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l'art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*;

**VISTA** la Delibera AGCOM n. 448/16/CONS del 04/10/2016, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, indetto per il giorno 4 dicembre 2016 ed in particolare l'art. 24;

**VISTA** la segnalazione dell'Onorevole Roberto Fico, Gruppo Parlamentare del Movimento 5 stelle, trasmessa dall'Agcom in data 2 dicembre ed acquisita al protocollo n. 26097 del 05/12/2016 con la quale è stata segnalata la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Presidente della Regione Abruzzo, il quale avrebbe inviato ai cittadini abruzzesi una lettera nella quale lo stesso sostiene le ragioni del sì al referendum, invitandoli a votare in tal senso.

**CONSIDERATO** che il segnalante ha precisato che la lettera sarebbe stata firmata da Luciano D'Alfonso nella veste di Presidente della Regione e che nella stessa viene fatto riferimento al sito istituzionale della regione ed allo slogan "la Regione dice, la Regione fa";

**CONSIDERATO** che il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom, in esito alla segnalazione pervenuta di condotta presumibilmente non conforme alle disposizioni di legge in materia di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale in quanto violative dei fondamentali principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità, ha inoltrato al Presidente della regione Abruzzo la nota prot. n. 26203 del 05/12/2016 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 07/12/2016;

**VISTE** le controdeduzioni formulate per il Presidente della regione Abruzzo dal Capo di Gabinetto e trasmesse in data 15/12/2016 ed acquisite al protocollo n. 27186 del 16/12/2016 con le quali è stata evidenziata l'infondatezza delle censure formulate, rilevando nel merito quando segue:

- Inapplicabilità della L. 28/2000 al caso di specie, non rientrando nel suo alveo applicativo la comunicazione politica effettuata attraverso altre e diverse modalità di manifestazione che non coinvolgano radio e televisioni, come quella utilizzata attraverso la spedizione postale di lettere indirizzate ai cittadini abruzzesi a sostegno delle ragioni del SI' al referendum costituzionale;
- Inapplicabilità della L. 28/2000 al caso di specie, atteso che non è stato in alcun modo violato il divieto posto all'amministratore pubblico quale quello di comunicare pubblicamente durante il periodo elettorale i contenuti e gli obiettivi delle attività istituzionali poste in essere durante il proprio mandato, in quanto è stata svolta unicamente attività di mera propaganda referendaria e, quindi, non politico-partitica, al di fuori dell'ambito di esercizio delle funzioni proprie di Presidente della regione, nonostante la spendita della carica elettiva nelle missive inviate e senza l'impiego di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- La spendita della carica elettiva appare inoltre del tutto ininfluenza atteso che anche laddove le missive fossero state inviate solo a nome di Luciano D'Alfonso, sarebbero state comunque riconducibili al Presidente. A ciò si aggiunga che la stessa Agcom nel provvedimento n° 600/16/CONS, avviato nei confronti del Presidente del Consiglio in violazione dell'art. 9, ha posto l'accento non tanto sulla spendita del titolo di carica, quanto piuttosto sulla circostanza che l'azione di comunicazione fosse riconducibile ad una amministrazione pubblica;
- Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, evidenzia come *"lo stesso possa riferirsi all'elemento soggettivo, e quindi tale da tradursi nella necessità di evitare riferimenti diretti al soggetto che effettua la comunicazione, quale neutralità dell'evento, nelle sole fattispecie nelle quali sia ravvisabile un coinvolgimento diretto dell'amministrazione o dei singoli titolari degli organi, nella competizione elettorale, in funzione dell'esigenza di impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei politici uscenti nei confronti degli sfidanti"*. Nella diversa fattispecie di consultazione referendaria, *"in assenza delle indicate situazioni, la ratio sottesa al requisito dell'impersonalità appare da valutarsi diversamente e il citato requisito - anche alla stregua dei principi di proporzionalità e adeguatezza che impongono di evitare limitazioni che non siano strettamente necessarie - sembra doversi senz'altro interpretare sul piano oggettivo, quale neutralità del contenuto della comunicazione, e quindi quale inidoneità dello stesso condizionare le scelte dei consociati"*;

**RICHIAMATA** la legge 7 giugno 2000, n. 150:

1. Che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi*

*di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (art. 1, comma 5);*

2. Che all'art. 1, comma 4 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

**RITENUTO** che l'attività posta in essere dal Presidente della Regione Abruzzo attraverso la spedizione di lettere ai cittadini nelle quali sono sostenute le ragioni del SI relativamente alla campagna referendaria del 04/12/2016, non appare rientrare in una delle casistiche sopra elencate e, quindi, non riconducibile all'alveo della comunicazione istituzionale in senso stretto;

**RILEVATO** che l'Autorità, in risposta ad una richiesta di parere formulata dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, inerente il referendum abrogativo del 17/04/2016, ha tenuto a precisare quanto di seguito specificato:

1. Ai Consigli regionali non potrebbe consentirsi a titolo meramente esemplificativo e senza pretese di esaustività, lo sfruttamento dei canali istituzionali della regione (es. il sito web) né l'utilizzo di risorse o del logo dell'ente al fine di sostenere le proprie ragioni in sede di campagna referendaria;
2. Deve in ogni caso precisarsi che i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, prendere posizione schierandosi in favore di una specifica scelta referendaria. Ciò in quanto la norma non esclude che gli esponenti politici, anche se ricoprono la veste di amministratori, possano svolgere attività di comunicazione politica, ma solo che detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all'ente che rappresentano;

**RITENUTO** che dalla documentazione in atti e dalle difese svolte è emerso che il Presidente della regione Abruzzo, ancorché firmatario delle missive inviate ai cittadini, ha, tuttavia, trasmesso le stesse senza l'utilizzo di risorse umane, economiche e tecnologiche dell'ente che rappresenta e che, pertanto, tale attività di comunicazione non può ritenersi essere riconducibile alla Regione Abruzzo;

**RITENUTO** per le motivazioni che precedono e qui integralmente richiamate, che non ricorra la fattispecie di divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, l'iniziativa assunta dal Presidente della regione Abruzzo, non è da ritenersi in alcun modo attività di comunicazione istituzionale assoggettata ai principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità;

Con il voto unanime dei presenti

### **DELIBERA**

1. di proporre, ai sensi dell'art. 24 della Delibera AGCOM n. 448/16/CONS, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'archiviazione del procedimento per le suesposte motivazioni;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente  
f.to Dott. Filippo Lucci

Il Segretario verbalizzante  
f.to dott.ssa Michela Leacche